



PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021 – 2027

Priorità 1: Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento degli investimenti - cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Obiettivo Specifico: 1.4 Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

Azione 1.4.1: Supporto allo sviluppo o all'utilizzo da parte di micro e PMI di competenze per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità

Bando

“SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI COMPETENZE SPECIALISTICHE PER LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE, LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE E L'IMPRENDITORIALITA' ”

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n.....

1. Finalità e obiettivi

In attuazione dell'Obiettivo Specifico 1.4 Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità – con l' Azione 1.4.1. "Supporto allo sviluppo o all'utilizzo da parte di micro e PMI di competenze per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità", del PR FESR Liguria 2021-2027, Regione Liguria intende rispondere alla crescente esigenza proveniente dalle imprese del territorio che, per fronteggiare le nuove sfide e i processi di transizione industriale nell'ambito dei settori della Smart Specialisation Strategy regionale, necessitano di profili altamente qualificati ed innovativi, di competenze imprenditoriali, digitali, green, innovative e trasversali. Infatti, l'efficace funzionamento dell'intera filiera delle politiche di innovazione richiede non solo la formazione e l'aggiornamento delle risorse umane per renderle funzionali ai processi di ricerca ed innovazione, di transizione e sviluppo tecnologico ma anche l'introduzione di nuove professionalità ad alta specializzazione scientifica ed altre figure professionali nelle micro e PMI che le agevolino nell'acquisire, nell'utilizzare e nello sfruttare a pieno le potenzialità delle nuove tecnologie, anche in ambito di intelligenza artificiale.

2. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo le **micro, piccole e medie imprese** in forma singola o associata (anche in forma cooperativa o consortile) comprese le reti di impresa.

Sono altresì comprese le **imprese di recente costituzione** (da non più di 60 mesi), **le start up innovative** (di cui alla definizione del D.L. 179/2012, art. 25, comma 2 convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 -c.d. Decreto Crescita 2.0) e **gli spin off dalla ricerca** (quelle realtà imprenditoriali che sorgono per gemmazione da ambienti accademici o istituzioni pubbliche di ricerca che nascono quando un gruppo di ricercatori si distacca da una determinata organizzazione pubblica per costituire un nucleo imprenditoriale indipendente).

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii..

Una stessa impresa può presentare, a valere sul presente bando, **una sola domanda di contributo**.

L'impresa che ha già presentato domanda a valere sui precedenti bandi Azione 1.4.1 "Supporto allo sviluppo di competenze specialistiche per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità" (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1027 del 27/10/2023) **non potrà** presentare domanda sul presente bando ad eccezione del caso in cui la domanda sia stata respinta per motivi di inaccogliabilità/inammissibilità.

Le imprese **devono possedere**, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- **essere** regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
- **esercitare** attività di produzione di beni e servizi, come indicato dall'art. 2195 del c.c.;
- **non trovarsi** in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019, così come modificato ai sensi del D. Lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- **non essere destinatarie** di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
- **non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà** ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii..

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- i Soggetti attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n.2021/1058;
- i Soggetti attivi nei settori esclusi di cui all'art.1 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii;
- i Soggetti attivi nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n.2831/2023;
- i Soggetti in situazione di violazione del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m., secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

3. Localizzazione

I progetti devono essere realizzati in unità locali ubicate sul territorio della Regione Liguria, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA competente e nella piena disponibilità dell'impresa.

4. Iniziative ammissibili

Obiettivo principale del bando è quello di accrescere le competenze interne all'impresa attraverso l'introduzione di nuove professionalità, alla formazione di alto profilo tecnologico e all'aggiornamento delle risorse umane.

Sono ammissibili progetti afferenti agli ambiti tecnologici della "Smart Specialisation Strategy (di cui alla DGR n.1321 del 22 dicembre 2022 pubblicata sul sito di Regione Liguria al seguente link: [imprese e sviluppo economico - strategia di smart specialisation - Regione Liguria](#)) per l'acquisizione di servizi ad elevato contenuto di conoscenza a sostegno della transizione digitale e green dei processi produttivi. Gli interventi potranno inoltre prevedere **anche** l'acquisizione di competenze e conoscenze in ambito di gestione dell'impresa e dell'innovazione per sostenere processi di sviluppo imprenditoriale, di cui al successivo punto C).

In dettaglio il presente bando intende:

- A) Sostenere processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese** attraverso l'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 (ex Piano Nazionale Industria 4.0) che prevede rispetto al passato una crescente focalizzazione sulle tecnologie avanzate come l'Intelligenza Artificiale, l'IoT e la Robotica.

In particolare, attraverso:

A.1 Percorsi formativi nell'ambito delle seguenti tecnologie:

- **Advanced manufacturing solution**
Sistemi di produzione tecnologicamente avanzati, interconnessi e modulari, pertanto molto flessibili e performanti. Tra i principali sistemi, la robotica con i robot collaborativi
- **Additive manufacturing**
Sistemi di produzione che aumentano l'efficienza di utilizzo dei materiali, come stampanti 3D connesse a software di sviluppo digitali
- **Augmented reality**
Realtà aumentata a supporto dei processi produttivi
- **Simulation**
Simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi
- **Horizontal/vertical integration**
Integrazione informazioni lungo la catena del valore dal fornitore al consumatore
- **Internet of things e Industrial internet**
Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti

- **Cloud**
Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti
- **Cyber-security**
Sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti
- **Big data analytics**
Analisi di un'ampia base dati per ottimizzare prodotti e processi produttivi
- **Artificial intelligence**
Sistemi tecnologici capaci di risolvere problemi, svolgere compiti e attività tipici della mente e dell'abilità umana
- **Blockchain**
Meccanismo di database avanzato che permette la condivisione trasparente di informazioni all'interno di una rete informatica.

A.2 Servizi specialistici nell'ambito delle suindicate tecnologie

- l'inserimento temporaneo- nella struttura organizzativa dell'impresa – di un **"Temporary Manager"** con un contratto di consulenza, per un periodo non inferiore ai 5 mesi
- la consulenza, l'assistenza ed il trasferimento di conoscenze.

B) Sostenere processi di trasformazione "green" delle imprese con particolare focus sull'adozione di modelli di economia circolare. La sostenibilità ambientale sta diventando sempre più essenziale per la competitività delle aziende sia sul mercato nazionale sia su quelli internazionali. L'UE ha introdotto il sistema di Tassonomia delle attività ecosostenibili (Reg. UE 2020/852 "Regolamento Tassonomia") per determinare quali attività economiche e finanziarie potranno essere classificate come "sostenibili" e per indirizzare gli investimenti finanziari verso una economia "carbon free".

Gli obblighi di rendicontazione societaria, in coerenza con la Tassonomia, vincoleranno- per il momento- solo le grandi imprese e le PMI quotate ma con un'inevitabile ricaduta anche per le PMI che fanno parte del loro indotto. Inoltre, lo stesso Regolamento Tassonomia introduce il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (Do Not Significant Harm – DNSH) che è diventato vincolante per lo sviluppo delle strategie economiche regionali. In sostanza, sarà necessario dimostrare che le misure strategiche vengono realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. E' ormai necessario esplicitare gli elementi utili all'assolvimento del DNSH nei bandi di gara e nei capitolati e le aziende dovranno adempiere a questi requisiti per accedere ai fondi. In tal senso quindi nel presente bando sono sostenute iniziative per favorire la transizione delle aziende verso modelli produttivi sostenibili. Potrà, altresì, essere previsto un meccanismo di semplificazione all'accesso ai fondi FESR dedicati agli investimenti inerenti all'economia circolare per le aziende che realizzeranno le attività propedeutiche ai suddetti investimenti nell'ambito del presente bando.

In particolare, supporto per:

B.1 Percorsi formativi nell'ambito delle seguenti tematiche:

- **la realizzazione di assessment** finalizzati ad avviare un percorso di implementazione di politiche ESG¹ (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE)
 - valutazione iniziale delle operazioni di un'azienda in una serie di aspetti sociali, innovativi, di governance, ambientali ed economici tramite il monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità e l'assegnazione di un punteggio "rating" che delinea anche le aree di miglioramento;
 - Valutazione approfondita delle prestazioni relative all'impatto ambientale dei loro prodotti e processi finalizzata a raccogliere maggiori dettagli sull'ingegneria di prodotto, la transizione 4.0, la sostenibilità della produzione e la strategia aziendale;
- **la realizzazione di Life Cycle Assessment – LCA o Life Cycle Costing – LCC** in ambito

¹ in coerenza con la Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) pubblicata il 13.06.2023 (COM (2023) 314 final

economia circolare che, attraverso l'utilizzo di standard ISO, garantiscano la verifica del ciclo di vita dei processi/prodotti, anche ai fini del loro riutilizzo o riciclabilità;

- **la redazione di diagnosi energetiche** dei consumi e dell'impronta di carbonio (carbon footprint) per calcolare le emissioni nocive;
- **la redazione di un'analisi dei fabbisogni aziendali in tema di sostenibilità (blueprint aziendale)** volto a valutare processi, modelli di business, struttura organizzativa, ruoli, competenze, requisiti, cultura organizzativa, supply chain – anche materials management tools -, tecnologie, sistema IT, strumenti, macchinari e tutti i dati necessari per definire le future strategie ed operazioni di business e identificare le competenze da acquisire;
- **la redazione di piani di allineamento delle attività e dei prodotti aziendali alla Tassonomia Europea** delle attività economiche eco-compatibili introdotta dal Regolamento UE 2020/852 che classifica le attività economiche a seconda del contributo ai 6 obiettivi climatici ed ambientali dell'UE²;
- **la redazione del bilancio di sostenibilità**, documento di rendicontazione nel quale un'impresa comunica la propria performance ESG e gli eventuali progressi effettuati in ambito ambientale, sociale e di governance e per l'ottenimento di certificazioni inerenti alla sostenibilità;
- **percorsi di accompagnamento** finalizzati all'acquisizione di competenze in tema di sostenibilità ambientale o di Criteri Ambientali Minimi (CAM) nazionali o relative a "skill" tecniche o amministrative utili alla partecipazione ad appalti pubblici "verdi".

B.2 Servizi specialistici nelle tematiche di cui sopra:

- l'inserimento temporaneo- nella struttura organizzativa dell'impresa – di un **"Temporary Manager"** con un contratto di consulenza, per un periodo non inferiore ai 5 mesi;
- la consulenza, l'assistenza ed il trasferimento di conoscenze.

C) Sostenere processi di sviluppo imprenditoriale attraverso l'acquisizione di competenze e conoscenze in ambito di gestione dell'impresa e dell'innovazione.

In particolare, attraverso:

C.1 Percorsi formativi per accrescere le competenze imprenditoriali nell'impresa

- Competenze imprenditoriali;
- Capacità strategiche e business development ;
- Capacità di negoziare;
- Competenze manageriali, economiche e di marketing;
- Risk management;
- Strategie di tutela e valorizzazione dell'innovazione;
- L'analisi del consumatore per le decisioni di marketing;
- Capacità di gestione delle risorse e gestione di un progetto (project management);
- Strategie di Marketing;
- Competenze comunicative.

C.2 Servizi specialistici per lo sviluppo di impresa

Consulenze specialistiche per lo sviluppo di impresa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Attività di mentoring aziendale;
- Assistenza al venture capital financing;
- Assistenza nella gestione della proprietà intellettuale;
- Supporto specialistico per l'implementazione di strategie di web marketing;
- Supporto specialistico all'internazionalizzazione;

² I sei obiettivi identificati dalla Commissione Europea nell'ambito del Regolamento Tassonomia riguardano - per quanto riguarda il Climate Delegated Act - 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici e, - per quanto riguarda l'Environmental Delegated Act - 3) l'uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, 4) la transizione verso un'economia circolare, 5) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento, 6) la protezione ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

- Servizi per analisi e sviluppo di strategie scale-up.

Sono comunque **escluse** le consulenze legate ad **attività ricorrenti** quali, ad esempio, la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Non sono ammissibili progetti che prevedano **esclusivamente** l'acquisizione di competenze e conoscenze in ambito di gestione dell'impresa e dell'innovazione, di cui al precedente punto C.

I progetti devono:

- essere **realizzati e rendicontati entro il 2 dicembre 2024**;
- essere realizzati nell'ambito della sede operativa ubicata sul territorio ligure; a tale sede devono **afferire** tutte le spese richieste ad agevolazione;
- avere un **costo minimo** ammissibile non inferiore a **€. 10.000,00**.

I progetti sono agevolati **alternativamente** su richiesta del proponente:

Ai sensi del Reg 651/2014 e ss.mm.ii di cui all'art.6 lettera A). In tal caso i progetti **devono** essere avviati **dopo** la presentazione della domanda. La data di **inizio progetto** coincide con la data di "avvio dei lavori"³. La **data di conclusione** del progetto coincide con la data dell'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

Ai sensi del Reg n. 2831/2023 regime "de minimis" di cui all'art 6 lettera B). In tal caso le iniziative possono essere, al momento della presentazione della domanda, **già avviate, purché non siano già concluse**. Sono ammissibili le iniziative avviate **a far data dal 1 luglio 2023**. La data di conclusione coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

5. Spese ammissibili

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente **art. 4 punti A), B) e C)**, sono ammissibili spese per:

1. la realizzazione di percorsi formativi negli ambiti di cui all'art. 4 punti A.1), B.1) e C.1)

Ogni percorso formativo dovrà avere una durata **minima di 30 ore** e la **spesa massima ammissibile** per l'impresa- **per ogni singola risorsa formata**- è pari a **€. 2.500,00**. Verrà valutata con particolare attenzione la coerenza del percorso rispetto alle specificità e alle strategie aziendali nonché la congruità del costo rispetto agli obiettivi attesi.

I percorsi di cui sopra dovranno essere erogati **esclusivamente** dai seguenti Soggetti:

- Competence center e Digital Innovation Hub di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, Poli Europei di innovazione digitale (European Digital Innovation Hubs), parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, cluster tecnologici, Poli di ricerca, Acceleratori ed Incubatori di impresa ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali, compresi gli organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n. 28/2010;
- Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE)- <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati>

Saranno altresì ammissibili percorsi formativi di alto profilo tecnologico finalizzati all'acquisizione di competenze specialistiche per l'utilizzo di attrezzature/strumentazioni di nuova acquisizione negli ambiti **di cui all'art. 4 punti A.1) e B.1)**. La **spesa massima ammissibile** per l'impresa è pari a **€. 5.000,00**.

³ l'inizio di attività di RSI o il primo accordo tra il beneficiario e i contraenti per la realizzazione del progetto, a seconda di quale evento si verifica prima. I lavori preparatori, come l'ottenimento di permessi e l'effettuazione degli studi di fattibilità, non sono considerati inizio dei lavori

L'impresa può destinare i percorsi formativi ad alto profilo tecnologico ai lavoratori assunti (presso la sede operativa o l'unità produttiva dove si realizza l'intervento) con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (full o part time).

Possono altresì partecipare ai percorsi formativi titolari/soci delle imprese.

Sono invece **esclusi** i lavoratori con contratto di lavoro intermittente o con contratto di somministrazione (ad accezione del caso in cui sia prevista, attestata e poi verificabile l'assunzione del lavoratore entro la conclusione del progetto), i tirocinanti e quelli in apprendistato, qualora la precedente formazione, al momento della presentazione della domanda, sia ancora in corso.

2. **L'attivazione di servizi specialistici di cui all'art. 4 punti A.2), B.2) e C.2).**

In caso di inserimento temporaneo- nella struttura organizzativa dell'impresa – di un "Temporary Manager" **di cui all'art.4 punti A.2) e B.2)** sarà necessario attivare un contratto di consulenza, per un periodo non inferiore ai 5 mesi. Il "Temporary Manager" deve:

- essere indipendente rispetto all'impresa che fruisce del contratto di consulenza;
- essere altamente qualificato nelle tematiche oggetto del contratto di consulenza.

Il "Temporary Manager" può essere scelto anche tramite l'elenco costituito dal Ministero delle imprese e del Made in Italy <https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-28-luglio-2023-aggiornamento-albo-degli-esperti-in-innovazione-tecnologica>.

3. **costi indiretti** dell'operazione fino al 7% dei costi diretti ammissibili ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Reg. (UE) 1060/2021; si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti dal beneficiario per spese generali.

L'iniziativa può essere realizzata anche attraverso la combinazione di più tipologie di spese, fermo restando che **almeno il 25 %** del totale delle spese ammissibili deve afferire alla realizzazione **di percorsi formativi di cui al precedente punto 1.**

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati al Soggetto richiedente e **dovranno riportare il CUP del progetto, pena la non ammissibilità della spesa.**

L'obbligo di cui sopra non si applica alle fatture emesse prima dell'attribuzione del codice unico di progetto (CUP) e che, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando, possano ritenersi ammissibili anteriormente alla presentazione della domanda. Rimane fermo, in tali casi, che i beneficiari dovranno garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione. I conti correnti bancari o postali utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al Soggetto beneficiario.

Sono ammessi alle agevolazioni soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento del progetto, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti.

Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis";
- le spese effettuate e/o fatturate da società – comprese le ditte individuali – nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;

- con riferimento ai Consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese, nonché le prestazioni di servizi effettuate dalle singole imprese consorziate e fatturate al Consorzio;
- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta.

6. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ammesse di cui al precedente art.5 con il limite **massimo di contributo concedibile pari a €40.000,00, alternativamente** su richiesta del proponente:

- A. **Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:
- **fino al 50%** per la realizzazione di percorsi formativi di cui **all'art. 5 punto 1**;
La percentuale di cui sopra può tuttavia essere aumentata fino ad un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:
 - di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
 - di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
 - **fino al 50%** per l'attivazione di servizi specialistici **di cui all'art 5 punto 2**;
- B. **In regime “de minimis” ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2831/2023** del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” (GUUE serie L del 15.12.2023).
- **fino all'80 %** per la realizzazione di percorsi formativi **di cui all'art 5 punto 1**
 - **fino al 60%** per l'attivazione di servizi specialistici **di cui all'art. 5 punto 2**

Le percentuali di cui sopra possono essere aumentate nel caso in cui la domanda di contributo sia presentata da una impresa di recente costituzione, da una start up innovativa o uno spin off -così come definiti all'art. 2- nella seguente misura:

- **fino al 90 %** per la realizzazione di percorsi formativi **di cui all'art. 5 punto 1**
- **fino all' 80%** per l'attivazione di servizi specialistici **di cui all'art 5 punto 2.**

L'agevolazione viene concessa in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” .

L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una “impresa unica” non può superare il limite massimo di euro 300.000, nell'arco di 3 anni. Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.

Il suddetto decreto, all'articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro. Tuttavia, ai fini della definizione della perimetrazione dell'impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l'impresa richiedente dovrà compilare la relativa

sezione dedicata al “de minimis” sul sistema “Bandi on line” di cui all’art.8.

Il contributo delle spese di cui **all’art 5 punto 3**, verrà calcolato mediante imputazione del medesimo costo in maniera proporzionale rispetto alle iniziative realizzate a valere sui **punti 1 e 2 dell’art. 5**.

7. Cumulo

I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato o siano concessi a titolo di un regolamento “de minimis”. Gli aiuti, di cui al presente bando, sono cumulabili con i provvedimenti fiscali che non si qualificano come aiuti di stato, nel rispetto delle regole previste da detti provvedimenti, a condizione che la somma delle intensità delle agevolazioni non superi il 100% della spesa.

8. Domanda di contributo con presentazione delle proposte

Le domande di ammissione all’agevolazione previste dal presente bando, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale o CNS in corso di validità dal legale rappresentante dell’impresa proponente (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l’inammissibilità della domanda stessa dal lunedì al venerdì dalle **ore 08.30 alle ore 17.30**.

I progetti potranno essere presentati dal **25/06/2024 al 26/07/2024 (fino alle ore 17.30)**.

Si precisa che l’help desk del sistema “Bandi on line” è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Le domande di ammissione all’agevolazione sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l’impresa e FI.L.S.E. S.p.A. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

9. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal sistema “Bandi on line”:

- Anagrafica dell’impresa
- Relazione illustrativa dell’impresa
- Relazione tecnico-economica dell’intervento proposto
- Scheda di presentazione del Soggetto/i incaricato/i per le prestazioni di cui all’art. 5 punti 1 e 2

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch’essi in formato elettronico:

- Copia dei preventivi relativi alle spese per le prestazioni di cui all’art. 5 punti 1 e 2.
- Dichiarazione per l’identificazione del titolare effettivo dell’impresa secondo il modello disponibile sul sistema “Bandi on line”, nel rispetto della normativa antiriciclaggio e delle relative misure predisposte per l’individuazione delle attività sospette.

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti e in formato PDF o formato PDF p7m, laddove firmata digitalmente.

Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell’intervento, dovranno essere ottenuti dall’impresa in conformità alla normativa vigente, e comunque antecedentemente alla richiesta di erogazione, e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

10. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.a. con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Non ci sono graduatorie e le domande vengono esaminate in base al giorno di presentazione. L'ordine delle domande presentate nella medesima giornata, ammissibili a seguito delle fasi istruttorie di cui ai punti 12 e 13 del presente articolo, è stabilito applicando i criteri premiali di cui al punto 14;
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
3. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria, fatte salve le regolarizzazioni per mero errore materiale;
4. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito del progetto presentato;
5. Non sono in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso;
6. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni;
7. In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto;
8. La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;
9. Per le domande valutate positivamente nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto;
10. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
11. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
 - l'ammissibilità formale della domanda;
 - il merito del progetto proposto a finanziamento.

12. Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale del progetto corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità del progetto.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

- Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
- Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscritta da parte del legale rappresentante, ecc...);
- Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, ecc...);
- Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;

- Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale FESR 2021-2027;
- Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità all'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 65, comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Coerenza con le priorità della Smart Specialisation Strategy (S3).

13. Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande, ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito. Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati che determina l'ammissione o la non ammissione ad agevolazione.

N	CRITERI	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	GRADUAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione dell'intervento e in termini di coerenza con le strategie aziendali	Livello di definizione e di chiarezza dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici e congruità tra gli obiettivi dichiarati e il piano di lavoro proposto	Nulla	0
			Bassa	3
			Media	6
			Alta	10
		Livello di coerenza tra l'intervento proposto rispetto alle specificità aziendali e alle strategie del medio periodo	Nulla	0
			Bassa	2
			Media	5
			Alta	8
		Congruità dei costi esposti rispetto agli obiettivi attesi	Nulla	0
			Bassa	2
			Media	5
			Alta	8
2	Capacità di acquisizione di competenze innovative e/o acquisizione di nuove figure qualificate all'interno delle imprese	Potenziamento e sviluppo degli attuali livelli di competenze innovative all'interno dell'impresa	Nulla	0
			Bassa	3
			Media	6
			Alta	10
		Acquisizione di nuove figure qualificate all'interno dell'impresa per facilitare la transizione industriale (tipologia di profilo professionale, di inquadramento nell'impresa etc)	Nulla	0
			Bassa	2
			Media	4
			Alta	7
3	Grado di innovazione del progetto	Trasformazione delle competenze imprenditoriali verso nuovi modelli di impresa, la digitalizzazione, la transizione ecologica, l'economia circolare	Nulla	0
			Bassa	3
			Media	6
			Alta	10
		Introduzione di nuove professionalità (es. ricercatori ad alta specializzazione scientifica, figure con competenze per acquisire e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie anche in ambito di intelligenza artificiale)	Nulla	0
			Bassa	2
			Media	4
			Alta	7

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito – in ordine ai sopra riportati criteri - conseguano un punteggio uguale o superiore a 38 punti.

14. Criteri premiali

Ai fini dell'ordinamento sono applicati i seguenti criteri premiali:

N	CRITERI DI PREMIALITA'	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	GRADUAZIONE	PUNTEGGIO
1	Rilevanza della componente femminile e giovanile	l'impresa richiedente abbia, al momento della presentazione della domanda, una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni)	NO	0
			SI	3
2	Occupazione di categorie più svantaggiate nel mercato del lavoro	-----	NO	0
			SI	3
3	Progetto formativo realizzato in collaborazione con Università, centri di ricerca o altri soggetti istituzionali	-----	NO	0
			SI	2
4	Localizzazione dell'intervento nell'area di crisi industriale complessa del savonese (Dgr n. 812/2016 e 835/2016 e smi) o nelle aree di crisi industriale non complessa (Dgr 961/2016, Decreto direttoriale MISE 19/12/2016 e smi) o nelle aree comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalle CE con decisione C(2022) 1545 final del 18.03.2022 (Aree 107.3.C) o nella Zona Franca Urbana di Ventimiglia o di Genova	L'unità locale dove si realizza l'intervento è localizzata nell'area di crisi industriale complessa del savonese o nelle aree di crisi industriale non complessa o nelle aree comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale	NO	0
			SI	2
5	Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	Impresa proponente è in possesso del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	NO	0
			SI	2

I sopracitati criteri saranno applicati, in particolare, per consentire l'ordinamento delle domande pervenute nella giornata di esaurimento dei fondi. A seguito dell'assegnazione dei criteri premiali, in caso di ulteriore parità, sarà preso in considerazione il maggior importo di investimento dichiarato.

11. Variazioni

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi (totali o parziali), nelle attività e nei risultati attesi (totali o parziali), **pena la revoca dell'agevolazione concessa**.

Prevvia richiesta a F.I.L.S.E. S.p.A., potranno essere autorizzate-ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati nell'ambito del provvedimento di concessione dell'aiuto- eventuali rimodulazioni delle spese che comunque non alterino la coerenza del progetto ammesso.

12. Erogazione e Rendicontazione

L'erogazione dell'agevolazione prevista dal presente bando è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

L'agevolazione, calcolata sulle spese complessivamente ammesse, è erogata secondo le seguenti modalità:

- **Una quota**, pari al 40% dell'agevolazione concessa, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50% del progetto ammesso, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line;
- **Il saldo** ad ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line.

La rendicontazione finale dovrà essere prodotta **entro il 2 dicembre 2024**.

L'erogazione della quota del SAL e del saldo è effettuata entro 60 gg dalla presentazione della relativa domanda.

13. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai beneficiari del contributo di:

- a) Eseguire il progetto e produrre la rendicontazione **entro il 2 dicembre 2024**;
- b) chiedere autorizzazione preventiva a FI.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni sostanziali o modifiche dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento approvato;
- c) fornire a FI.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- d) dare comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- e) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- f) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- g) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.

- h) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- i) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027;
- j) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del PR FESR Liguria 2021-2027". Ove ciò non fosse possibile, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in

merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sistema bandi online (filseonline.regione.liguria.it);

- k) riportare su tutti i documenti di spesa il CUP, eccetto per i casi previsti all'art.5;
- l) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile; accettare sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione del progetto, i controlli che la FI.L.S.E. S.p.A., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- m) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- n) aggiornare, al ricorrere di modifiche, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

14. Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da FI.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

- A) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- B) il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;
- C) il beneficiario non abbia mantenuto i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- D) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
- E) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a FI.L.S.E. le spese dell'intervento;
- F) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;
- G) la rinuncia da parte del Soggetto beneficiario;
- H) l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti. FI.L.S.E. Spa effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a tali termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- I) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il Soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

Il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

15. Controlli e Monitoraggi

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà un monitoraggio intermedio e uno finale per verificare nel merito la coerenza delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse all'agevolazione nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati a progetto.

16. Sanzioni

Laddove all'esito dell'attività di controllo condotta dall'Ente erogatore, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo assegnato e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa dall'art. 316ter c.p.

17. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, FI.L.S.E. S.p.A. non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

18. Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)

Il principio del “non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
 2. adattamento ai cambiamenti climatici;
 3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 4. transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.
- e sono state integrate anche con:
7. energia;
 8. paesaggio e beni culturali;
 9. elettromagnetismo;
 10. rumore;
 11. popolazione e qualità della vita.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).

Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.4.1. sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.

19. Tutela dei dati personali, anticorruzione e trasparenza

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 — Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato A)

FILSE provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii..

ALLEGATO A
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 19 del bando)

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando "SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI COMPETENZE SPECIALISTICHE PER LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE, LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE E L'IMPRENDITORIALITÀ" nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando "SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI COMPETENZE SPECIALISTICHE PER LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE, LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE E L'IMPRENDITORIALITÀ". Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione,

controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di FI.L.S.E. S.p.A secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060

Regione e FI.L.S.E. S.p.A, inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E.. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati

(ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 — 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- FI.L.S.E. SpA , sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di FI.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

- a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
- Finalità del trattamento,
 - Categorie di dati personali trattati,
 - Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
 - L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; settoresvilstrategico@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)